

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, previsto dall'art. 344 del T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27.07.34, n. 1265, contiene le disposizioni di igiene e sanità disciplinanti i servizi comunali di polizia mortuaria e cimiteriale.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applica la vigente normativa legislativa e regolamentare statale e regionale in materia.
3. Qualora disposizioni del presente regolamento siano contrastanti con le fonti del diritto gerarchicamente superiori, prevalgono queste ultime.

ART. 2 SERVIZI DI POLIZIA MORTUARIA

- I servizi locali di polizia mortuaria e del cimitero sono espletati da questo Comune nell'ambito delle competenze ad esso affidate dalla Legge, dal D.P.R. 10.9.90, n. 285 e dalla L. R. 15.12.2008 n. 34.

CAPO II DICHIARAZIONE - AVVISO - DENUNCIA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

ART. 3 DICHIARAZIONE E AVVISO DI MORTE

1. La dichiarazione di morte è fatta non oltre le ventiquattro ore dal decesso all'ufficiale dello stato civile del luogo dove questa è avvenuta o, nel caso in cui tale luogo si ignori, del luogo dove il cadavere è stato deposto.
2. La dichiarazione è fatta da uno dei congiunti o da una persona convivente con il defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso.
3. In caso di morte in un ospedale, casa di cura o di riposo, collegio, istituto o qualsiasi altro stabilimento, il direttore o chi ne è stato delegato dall'amministrazione deve trasmettere avviso della morte, nel termine fissato dal comma 1, all'ufficiale dello stato civile, con le indicazioni stabilite nell'articolo 73.

ART. 4 DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE

1. I medici debbono per ogni caso di morte di persona da loro assistita denunciare al Sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.
2. Nell'ipotesi di decesso senza assistenza medica e su richiesta da parte dell'Ufficiale di Stato Civile che accerti tale eventualità, la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo.
3. I medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico, hanno l'obbligo di fare la denuncia della causa di morte, osservando le disposizioni di cui all'art. 5.

4. La denuncia della causa di morte, di cui ai precedenti commi, deve essere fatta, entro ventiquattro ore dall'accertamento del decesso, su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica.
5. In caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dal D. Lgs. 17.03.1995, n. 230.
6. Le schede di morte hanno esclusivamente finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche.

ART. 5

COMUNICAZIONE DEI RISCONTRI DIAGNOSTICI E AUTOPSIE

1. I risultati dei riscontri diagnostici devono essere comunicati al Sindaco, dal direttore sanitario dell'ospedale e della casa di cura, per l'eventuale rettifica delle schede di morte di cui all'art. 4.
2. I medici che hanno eseguito autopsie devono comunicare al Sindaco i relativi risultati limitatamente alle notizie indispensabili per l'eventuale rettifica della scheda.
3. Quando come causa della morte risulta una malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità v'è data urgente comunicazione al Sindaco e al Coordinatore Sanitario dell'Unità Sanitaria Locale competente. Tale comunicazione vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del R.D. 27.7.34, n. 1265.

ART. 6

COMPITI DELL'UFFICIALE DI STATO CIVILE

1. Oltre i compiti previsti dal D.P.R. 3.11.2000 n. 396, l'Ufficiale dello Stato Civile provvede:
 - a. nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, a dare immediatamente informazione alla Unità Sanitaria competente per il territorio ove è avvenuto il decesso.
 - b. ad inviare, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, copia della scheda di morte di cui al precedente art. 4, alla Unità Sanitaria Locale nel cui territorio è ricompreso il comune ove è avvenuto il decesso.
 - c. a comunicare alla Unità Sanitaria Locale i risultati dei riscontri diagnostici e delle autopsie limitatamente alle notizie indispensabili per l'eventuale rettifica della scheda di cui all'art. 4.
2. Ove dalla scheda di morte risulta o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, a dare immediata comunicazione alla autorità giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza.

ART. 7

ACCERTAMENTO DELLA MORTE

1. All'accertamento della morte provvede il medico necroscopo, il quale deve redigerne apposito certificato scritto, che l'Ufficiale dello Stato Civile allega al registro degli atti di morte.
2. La visita del medico necroscopo finalizzata all'accertamento della morte deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli artt. 4, e 5, e comunque non dopo le trenta ore.

ART. 8

MEDICO NECROSCOPO

1. Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate da un medico nominato dalla Unità Sanitaria competente ovvero negli ospedali dal direttore sanitario o da un medico da lui delegato.
2. I medici necroscopi dipendono per tale attività dal Coordinatore sanitario della Unità Sanitaria Locale che ha provveduto alla loro nomina ed a lui riferiscono sull'espletamento del servizio, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 365 del Codice Penale.

ART. 9

RINVENIMENTO DI PARTI DI CADAVERE O DI RESTI MORTALI

1. Chiunque rinviene parti di cadavere o anche di resti o di ossa umane ha l'obbligo di informarne immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'Unità Sanitaria Locale competente per territorio.
2. Salvo che l'autorità giudiziaria non disponga diversamente, l'Unità Sanitaria Locale incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo, e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa autorità giudiziaria affinché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

ART. 10

AUTORIZZAZIONE ALLA SEPOLTURA

1. Non si può procedere alla sepoltura nel cimitero comunale senza la preventiva apposita autorizzazione dell'Ufficiale dello Stato Civile, da redigersi su carta semplice e senza alcuna spesa.
2. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero comunale di parti di cadavere ed ossa umane di cui all'art. 9.

ART. 11

DISPOSIZIONI PER I NATI MORTI

1. Per i bambini nati morti posteriormente alla nascita, salvo gli adempimenti di cui al D.P.R. 10.09.1990 n. 285, si applicano le disposizioni previste negli articoli precedenti.

ART. 12

TRASPORTO E SEPOLTURA DEI FETI

1. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età in gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'Unità Sanitaria Locale competente per territorio.
2. A richiesta dei genitori, nel cimitero comunale possono essere raccolti con la stessa procedura di cui al primo comma anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro ventiquattro ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento all'Unità Sanitaria Locale accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

CAPO III

PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

ART. 13

PERIODO ORDINARIO

1. Prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato.
2. E' consentito ridurre il predetto termine nei casi di cadaveri decapitati o maciullati, nonché nei casi in cui il medico necroscopo abbia accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo, ai sensi degli artt. 8 e ss. D.P.R. 10.09.1990, n. 285, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti primi.

ART. 14
PERIODO RIDOTTO

1. Il Sindaco, su proposta del Coordinatore sanitario dell'Unità Sanitaria Locale, può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore qualora:
 - a. la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità;
 - b. il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione;- altre ragioni speciali lo richiedano.

ART. 15
PERIODO PROTRATTO

1. L'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'art. 13, nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente.

ART. 16
PRECAUZIONI DURANTE L'OSSERVAZIONE

1. Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino e che non impediscano di rilevare eventuali manifestazioni di vita.
2. A questo fine è assicurata apposita assistenza e sorveglianza da parte dei familiari, se il corpo è depositato a domicilio, ovvero da parte di personale preposto, se il corpo è depositato in locali comunali di osservazione, utilizzando all'occorrenza anche idonei mezzi elettromeccanici.
3. Nel caso di deceduti per malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il medico necroscopo dell'ASL competente per territorio deve adottare, a tutela della salute pubblica, le eventuali misure che si rendano di volta in volta opportune nei casi specifici. Tali misure devono essere coerenti con consolidate evidenze scientifiche e conformi all'art. 18, comma 1, del D.P.R. 285/1990 e successive modificazioni.
In ogni caso, il personale addetto all'attività funebre è tenuto ad utilizzare, indipendentemente dalla causa di decesso, gli adeguati mezzi di protezione per prevenire eventuale contagio nell'evenienza di contatto con liquidi biologici.
4. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'Unità Sanitaria Locale competente in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte.

CAPO IV
DEPOSITO DI OSSERVAZIONE E OBITORIO

ART. 17
ISTITUZIONE

1. Nell'ambito del cimitero comunale sono istituiti dal Comune due distinti locali da destinare rispettivamente l'uno a deposito di osservazione e l'altro ad obitorio.

ART. 18
DEPOSITO DI OSSERVAZIONE

1. Nel locale destinato a deposito di osservazione sono ricevute e tenute in osservazione, per il prescritto periodo, le salme di persone:
 - a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
 - b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
 - c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

ART. 19
OBITORIO

1. Nel locale adibito ad obitorio sono assolte le seguenti funzioni obitoriali:
 - a. mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
 - b. deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo;
 - c. deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico-conservativo di cadaveri portatori di radioattività.

ART. 20
CELLE FRIGORIFERE

10. Il deposito e l'obitorio sono dotati di cella frigorifera per la conservazione dei cadaveri, anche su determinazione dell'Unità Sanitaria Locale ai sensi del 2° comma dell'art. 15 del DPR n. 285/90.

CAPO V

ART. 21
DISCIPLINA SERVIZI PUBBLICI CIMITERIALI

1. Nell'ambito del territorio comunale è considerato servizio pubblico il servizio di trasporto cadaveri eseguito dal Comune in carro chiuso.
2. Tale servizio può essere esercitato direttamente dal Comune o concesso a terzi a norma del R.D. 15.10.25, n. 2578 e artt. 5 e 7, c. 1 e c. 2, lett. b) L.R. n. 34/2008.
3. Il predetto servizio viene regolamentato con apposito atto del Consiglio Comunale con cui vengono disciplinati il numero delle concessioni da rilasciare a privati, confraternite religiose e congregazioni di carità e società di Mutuo soccorso in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalle vigenti disposizioni di legge; tale regolamento comunale disciplina altresì il numero massimo di tali concessioni da rilasciare alle suddette categorie.
4. Con apposito atto regolamentare dovrà essere altresì disciplinato il servizio di lampade votive da esercitarsi direttamente dal Comune o da concedersi a terzi per un periodo non superiore ad anni 9 (nove) a norma di legge e del presente regolamento. Tuttavia è in facoltà dell'Amministrazione Comunale di poter procedere al riscatto di tali servizi pubblici durante il periodo di affidamento in concessione.
5. Nel caso che i suddetti servizi vengano gestiti da terzi, gli stessi dovranno corrispondere al Comune una tariffa da stabilirsi con atto del Consiglio Comunale ai sensi della D.P.R. n. 285 del 10.9.90, art. 16.
6. Sono esenti dal pagamento delle tariffe i trasporti eseguiti con mezzi propri delle Amministrazioni Militari.

ART. 22

SERVIZIO DI TRASPORTO SALME e CADAVERI

1. Nell'ambito del territorio comunale il servizio di trasporto delle salme dal luogo del decesso al deposito di osservazione, all'obitorio o al cimitero può essere eseguito dal Comune, in carro chiuso che garantisca comunque una forma decorosa.
2. Le spese del servizio di trasporto effettuato ai sensi del primo comma sono a carico del Comune soltanto nel caso che il defunto o la sua famiglia versino in stato di assoluta indigenza.
3. Nelle ipotesi di cui al secondo comma il trasporto gratuito è disposto con decreto del Sindaco, da ratificarsi, pena la decadenza di diritto, dalla Giunta Comunale entro trenta giorni.
4. Il Consiglio Comunale stabilisce le tariffe da applicarsi per il servizio di trasporto non gratuito, svolto in ipotesi diverse da quelle di cui al secondo comma.
5. Il trasporto di cadaveri, può essere svolto con mezzi propri dalle amministrazioni militari per le salme di militari e dalle congregazioni e dalle confraternite per le salme dei propri soci.

ART. 23

SERVIZIO CON MEZZI SPECIALI

1. Il Comune consente a terzi di eseguire nel territorio comunale il trasporto dei cadaveri quando vengano richiesti servizi o trattamenti speciali.
1. In tali ipotesi la spesa del servizio è a totale carico dei richiedenti.
2. Per "attività funebre" si intende il servizio finalizzato allo svolgimento, in forma congiunta, delle seguenti prestazioni:
 - a. disbrigo, su mandato dei familiari, delle pratiche amministrative inerenti il decesso;
 - b. fornitura di casse mortuarie e di altri articoli funebri in occasione del funerale;
 - c. trasporto di salma, cadavere, ceneri e ossa umane.

L'attività funebre è svolta da imprese pubbliche o private in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune secondo le modalità generali e sulla base dei requisiti individuati da apposito regolamento comunale.
3. Per l'espletamento dell'attività funebre le imprese esercenti devono disporre di mezzi, risorse e organizzazione adeguati, fra cui:
 - a. la disponibilità continuativa di almeno un carro funebre e di autorimessa attrezzata per la disinfezione e il ricovero di non meno di un carro funebre ubicata nel territorio comunale;
 - b. la disponibilità di almeno una sede idonea alla trattazione degli affari amministrativi, ubicata nel comune ove si richiede l'autorizzazione;
 - c. personale in possesso di sufficienti conoscenze teorico-pratiche attinenti le specifiche mansioni svolte;
 - d. un responsabile della conduzione dell'attività funebre, che deve essere specificamente individuato, anche coincidente col legale rappresentante dell'impresa.
 - e. Le imprese che intendono svolgere servizio di trasporto funebre in modo disgiunto dall'attività di onoranza funebre devono essere dotate di apposita autorizzazione rilasciata dal comune e devono uniformarsi, per le caratteristiche dei mezzi da utilizzare, delle rimesse e del personale, a quanto previsto per l'esercente l'attività funebre.
 - f. è vietato l'esercizio di intermediazione nell'attività funebre. L'attività funebre di tipo commerciale deve essere tassativamente svolta al di fuori delle strutture sanitarie pubbliche o private, dei locali di osservazione delle salme e delle aree cimiteriali.
 - g. Il comune vigila sulla correttezza dell'esercizio dell'attività funebre.
 - h. Colui che, nello svolgimento dell'attività funebre o del trasporto funebre, propone direttamente o indirettamente offerte, promesse, doni o vantaggi di qualsiasi genere per ottenere informazioni tese a consentire il procacciamento di indicazioni per l'attribuzione di uno o più funerali, è sospeso dalla possibilità di ulteriore esercizio dell'attività funebre, con effetto immediato e per un periodo di tempo determinato dal comune stesso, fatta salva la denuncia all'autorità competente e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 7 della L.R. 15.12.2008 n. 34.
 - i. In relazione alla gravità del fatto può essere disposta la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

4. L'esercizio dell'attività di impresa funebre si svolge nel rispetto dei principi di trasparenza e piena concorrenza sul mercato.
5. La legge determina le condizioni per l'esercizio dell'attività d'impresa.
6. Responsabile dell'esercizio dell'attività funebre è il legale rappresentante dell'impresa, il quale riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio.

È obbligo delle imprese certificare al Comune:

- a. l'assenza di procedure di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o liquidazione coatta amministrativa a loro carico;
- b. il rispetto delle norme in materia di pubblicità e trasparenza dei prezzi;
- c. l'idoneità sanitaria delle autofunebri e delle rimesse di autofunebri;
- d. l'assenza a carico del legale rappresentante di condanne penali comportanti l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 32bis e 35bis del codice penale.

Le imprese sono tenute a comunicare al comune ogni eventuale variazione di quanto sopra certificato.

L'ufficio comunale competente provvede ai controlli, anche a campione, di quanto certificato dall'impresa.

2. *Servizi e trattamenti funebri.* Oltre a quanto già previsto dal presente regolamento in ordine alle attività necroscopiche ed ai trattamenti sul cadavere, i servizi funebri che si svolgano in tutto o in parte nel territorio comunale rispondono a requisiti di decoro e salvaguardano le possibilità di espressione del cordoglio. Essi, oltre agli atti inerenti il mandato previsti dal comma 1, punto a) dell'articolo precedente, comprendono il trasporto e, se richieste, le attività di onoranza.

3. L'esecuzione ordinaria e decorosa del trasporto funebre comporta le seguenti attività:

- a) Assistenza composizione della salma;
- b) Fornitura feretro ordinario e incassamento della salma;
- c) Prelievo della cassa da parte di operatori qualificati
- d) Trasporto con mezzo ordinario fino alla sepoltura nei cimiteri cittadini;
- d) Noleggio celle di refrigerazione e accessori di base –catafalco, tavolino portafirme, ecc. – ove necessario.

1. L'impresa nello svolgimento della attività funebre assume la rappresentanza degli aventi titolo e, se richiesta, fornisce assistenza fino alla sepoltura.

2. Oltre alle prestazioni di cui al comma 2, anche eseguite con mezzi speciali, l'impresa che svolge attività funebre può effettuare le seguenti attività accessorie di onoranza:

- a) Arredo camera mortuaria ove non vietato;
- b) Vestizione e toeletta funebre;
- c) Fornitura composizioni floreali;
- d) Comunicazione decesso su giornali o in altri spazi autorizzati;
- e) Altre prestazioni inerenti il mandato da dettagliare analiticamente in sede di preventivo.

8. L'impresa ha facoltà di commissionare a terzi, per conto del richiedente, la fornitura di servizi inerenti le prestazioni speciali di cui sopra; in tal caso essa ne risponde solidalmente col fornitore.

9. L'impresa rende al mandante il conto del proprio operato e rimette a questi tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato.

12. *Disciplina del trasporto funebre.* Le autorizzazioni di polizia mortuaria sono rilasciate all'impresa previa dimostrazione del potere di rappresentanza, dell'indicazione degli elementi descrittivi le caratteristiche del servizio e di quelli identificativi degli incaricati, nonché della comunicazione circa i mezzi impiegati, le forniture connesse e la loro conformità alle norme di legge e di regolamento.

Colui che effettua il trasporto della salma è incaricato di pubblico servizio nello svolgimento dell'attività funebre.

Secondo quanto disposto dall'A.U.S.L., all'incaricato del trasporto viene comunicato il rischio, ai sensi della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori e nel rispetto delle norme sul trattamento dei dati personali sensibili.

13. *Doveri professionali dell'impresa* È fatto obbligo dell'impresa:

- a. informare preventivamente l'avente titolo delle possibilità di scelta di trasporto e di sepoltura che risultino disponibili all'atto della definizione del contratto di mandato nonché dei relativi prezzi da essa praticati;

- b. rispettare il segreto professionale e astenersi da qualsiasi diffusione di dati o notizie confidenziali;
 - c. utilizzare una comunicazione pubblicitaria oggettiva.
- L'impresa negozia nella sua sede gli affari inerenti l'espletamento dell'attività, salvo che il committente richieda espressamente che ciò avvenga presso il suo domicilio o residenza.
14. *Esercizio dell'attività d'impresa.* Gli orari di apertura e chiusura al pubblico dell'esercizio sono disciplinati dalle normative di settore.
15. *Comportamenti vietati alle imprese funebri* - A tutela del corretto svolgimento dei pubblici servizi di trasporto e onoranza funebre è vietato:
- a) effettuare trasporti funebri in assenza dell'autorizzazione al trasporto che deve accompagnare la salma lungo tutto il percorso ed essere consegnata al cimitero di destinazione;
 - b) non rispettare gli orari fissati dagli uffici comunali per l'arrivo della salma;
 - c) negoziare il contratto per lo svolgimento del servizio funebre negli ospedali, nelle case di cura e comunque fuori dai locali dell'impresa salvo il caso in cui il committente richieda espressamente che ciò avvenga presso il suo domicilio o residenza.

ART. 24 *VIGILANZA E CONTROLLO*

17. La vigilanza ed il controllo sul servizio di trasporto compete al Comune tramite l'Unità Sanitaria Locale competente per territorio, la quale con apposita relazione riferisce al Sindaco sullo stato e propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

ART. 25 *PRECAUZIONI DURANTE IL TRASPORTO*

1. Qualora il trasporto di cadaveri sia effettuato prima che sia trascorso il prescritto periodo di osservazione, durante il trasporto devono essere adottate le precauzioni necessarie a non ostacolare e fare rilevare eventuali manifestazioni di vita.

ART. 26 *REQUISITI DEI CARRI FUNEBRI*

1. I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada debbono essere internamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile o disinfettabile.
2. Detti carri possono essere posti in servizio da parte del comune e dei privati solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dalle unità sanitarie locali competenti, che devono controllarne almeno una volta all'anno lo stato di manutenzione.
3. Un apposito registro, dal quale risulti la dichiarazione d'idoneità, deve essere conservato sul carro in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

ART. 27 *RIMESSE DEI CARRI FUNEBRI*

1. I carri funebri possono essere ricoverati, anche per brevi periodi di tempo, esclusivamente in apposite rimesse, le quali devono essere provviste delle attrezzature e dei mezzi necessari per la pulizia e la disinfezione degli stessi carri.
2. Le località ove devono essere ubicate tali rimesse sono individuate alla periferia dell'abitato con apposita Ordinanza del Sindaco.
3. L'autorizzazione di agibilità delle rimesse è rilasciata dal Sindaco, previo accertamento che siano state osservate le disposizioni di competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e del servizio incendi e che il Coordinatore sanitario dell'Unità Sanitaria Locale competente per territorio abbia dichiarato l'idoneità dei locali e delle relative attrezzature.

4. Nel raggiungere la rimessa il carro deve evitare le vie cittadine maggiormente frequentate.
5. Al termine di ogni trasporto di cadavere il carro funebre deve essere immediatamente ed adeguatamente lavato e disinfettato.

ART. 28 ORARIO MODALITA' E PERCORSO

1. Il Sindaco, con apposita ordinanza, disciplina l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito, tenendo conto dei seguenti criteri di massima:
 - a. tutti i servizi di trasporto mortuario prevedono l'impiego di autofunebre e comprendono il prelievo e la movimentazione del feretro eseguiti da personale dell'impresa nel rispetto della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori.
 - b. Qualora ricorrano particolari esigenze cerimoniali, il feretro può essere portato per brevi tratti da congiunti o amici del defunto, coadiuvati dal personale di cui al comma precedente.
 - c. I servizi di trasporto funebre, che hanno inizio dal luogo ove si trova la salma, possono prevedere un tragitto senza soste fino alla destinazione per la sepoltura, oppure la celebrazione di funzioni religiose o civili con relative fermate.
 - d. Sono inoltre consentiti brevi soste presso la via prospiciente l'abitazione del defunto o lo svolgimento di cortei a passo d'uomo, per limitati tragitti in percorsi che non costituiscano intralcio alla viabilità ordinaria. Qualora, per il concorso alle esequie, si possano creare disturbi o impedimenti alla circolazione stradale, l'impresa è tenuta a munirsi delle necessarie autorizzazioni.
 - e. I trasporti che non hanno intero svolgimento nel territorio comunale, si effettuano, per la parte compresa in città, secondo le modalità riportate nei commi precedenti.
 - f. il trasporto della salma dal luogo del decesso sino al cimitero è svolto con lo stesso carro funebre;
 - g. le condoglianze ai parenti del defunto sono consentite o nel luogo di culto o presso il cimitero, nell'apposita sala, compatibilmente con le esigenze di ordine pubblico e della circolazione stradale.
 - h. Il trasporto di salma e la connessa cerimonia religiosa e/o civile diversi da quelli rituali disciplinati ai sensi del precedente comma devono essere preventivamente autorizzate dal Sindaco.
 - i. Il carro funebre deve giungere al luogo ove prelevare la salma per il tempo strettamente indispensabile per le relative operazioni.
 - j. Il trasporto del cadavere all'interno del cimitero deve avvenire possibilmente con lo stesso carro funebre, salvo diverse disposizioni del Sindaco.

ART. 29 AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO

1. Il Sindaco con apposito decreto autorizza l'incaricato:
 - a. del trasporto di un cadavere al cimitero, al cui custode va consegnata l'autorizzazione;
 - b. del trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane nell'ambito del territorio comunale, ma in luogo diverso dal cimitero;
 - c. del trasporto di un cadavere, di resti mortali, di ossa umane o di ceneri per essere seppelliti nel cimitero di altro Comune, al cui Sindaco è trasmessa l'autorizzazione.
2. Il trasporto di un cadavere da un Comune ad altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con un unico decreto del Sindaco del Comune nel cui territorio è avvenuto il decesso.
3. Qualora durante il trasporto per il seppellimento in altro Comune sia richiesta la sosta della salma in altri comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, il decreto di autorizzazione al trasporto deve essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.
4. L'incaricato del trasporto di cadavere, resti mortali e ossa umane deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata all'addetto al cimitero.

5. Per il trasporto di salma: il medico curante o il medico dipendente o convenzionato con il S.S.N., intervenuto in caso di decesso, certifica che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica e che è escluso che il sospetto che la morte sia dovuta a reato. La certificazione medica di qua è titolo valido per il trasporto della salma, purché lo stesso si svolga interamente nell'ambito del territorio della Regione Puglia.

ART. 30

TRATTAMENTO E TRASPORTO DI MORTI PER MALATTIE INFETTIVE-DIFFUSIVE

1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ad avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
2. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
3. L'autorizzazione al trasporto di cui all'art. 23 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato riposto nella duplice cassa prevista dagli artt. 37, 38 e 39 di detto D.P.R. seguendo le prescrizioni di cui al primo comma e all'articolo predetto.
4. Le disposizioni di cui al terzo comma si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti dagli articoli 35 e 36, quando la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive diffuse di cui all'elenco previsto nel comma 1 sempre di detto D.P.R. 10.09.1990, n. 285.

ART. 31

TRATTAMENTO E TRASPORTO DI CADAVERI PORTATORI DI RADIOATTIVITA'

1. Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, la Unità Sanitaria Locale competente per territorio dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

ART. 32

TRASPORTO DI SALME DA O PER UNO DEGLI STATI ADERENTI ALLA CONVENZIONE DI BERLINO

1. I trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino 10.2.37, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 1.7.37, n. 1379, sono soggetti all'osservanza delle prescrizioni sanitarie previste da detta convenzione. Le salme stesse debbono essere accompagnate dal passaporto mortuario previsto dalla convenzione medesima.
2. Tale passaporto è rilasciato per le salme da estradare dal territorio nazionale dal Comune e per le salme da introdurre nel territorio nazionale è rilasciato dalla competente autorità del luogo da cui la salma viene estradata.

ART. 33

TRASPORTO DI SALME DA O PER LO STATO DELLA CITTA' DEL VATICANO

1. Il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano è regolato dalle norme della convenzione 28.4.38 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16.6.38, n. 1055.

ART. 34

INTRODUZIONE IN ITALIA DI SALME DA STATI NON ADERENTI ALLA CONVENZIONE DI BERLINO

1. Per l'introduzione in questo Comune di salme provenienti da uno degli Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato alla traslazione della salma deve presentare all'autorità consolare italiana apposita domanda corredata:
 - a) di un certificato della competente autorità sanitaria locale, dal quale risulti che sono state osservate le prescrizioni di cui all'art. 30 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285;
 - b) degli altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della Sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate.
2. L'autorità consolare italiana, constatata la regolarità della documentazione, trasmette la domanda corredata dai documenti, ovvero inoltra telegraficamente la richiesta, e contemporaneamente trasmette i documenti tramite il Ministero degli affari esteri, al Prefetto di questa Provincia che concede l'autorizzazione informandone la stessa autorità consolare, tramite il Ministero degli affari esteri, e il Prefetto della Provincia di frontiera attraverso cui la salma deve transitare.

ART. 35

ESTRADIZIONE DALL'ITALIA DI SALME VERSO STATI NON ADERENTI ALLA CONVENZIONE DI BERLINO

1. Per l'estradizione da questo Comune di salme dirette verso Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato deve rivolgere domanda al Comune, corredata dei seguenti documenti:
 - a) nulla osta per l'introduzione, dell'autorità consolare dello Stato verso il quale la salma è diretta;
 - b) certificato dell'Unità Sanitaria Locale attestante che sono state osservate le disposizioni di cui all'art. 30 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285;
 - c) altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della Sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate.
2. Il Comune ricevuta la domanda, corredata, come sopra, concede l'autorizzazione, informandone il Comune di frontiera attraverso la quale la salma dovrà transitare.

ART. 36

CARATTERISTICHE DELLE CASSE METALLICHE E DI LEGNO

1. Per il trasporto di salma da o per uno degli Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, ovvero da comune a comune in Italia, la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di metallo e l'altra di tavole di legno massiccio.
2. La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta, deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, riconosciuto idoneo.
3. Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare.
4. Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,880 mm. di zinco, a 1,5 mm. se di piombo.
5. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a 25 mm. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.
6. Il fondo della cassa deve essere informato da una o più tavole, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.
7. Il coperchio della cassa deve essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.
8. Nel caso in cui il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su piani diversi, occorre che dette facce siano costituite da tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.

9. Le pareti laterali della cassa compresa tra il fondo e il coperchio devono essere formate da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza delle pareti stesse congiunte tra loro nel senso della larghezza con le medesime modalità tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti laterali devono parimenti essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.
10. Il coperchio deve essere saldamente congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 cm. Il fondo deve essere saldamente congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con un mastice idoneo.
11. La cassa così confezionata deve essere cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di 2 cm., distanti l'una dall'altra non più di 50 cm., saldamente fissate mediante chiodi o viti.
12. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
13. Nel caso il cadavere debba essere cremato o inumato, l'obbligo della doppia cassa previsto dall'art. 30 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285 può essere assolto con l'utilizzo di un involucro di materiale biodegradabile, da porre all'interno della cassa di legno, che garantisca l'impermeabilità del fondo del feretro per un periodo sufficiente all'assolvimento della pratica funeraria prescelta dal defunto.
14. Qualora si debba provvedere al trasporto di salma da inumarsi fuori da questo Comune è obbligatorio per gli operatori del settore di provvedere all'uso di casse metalliche che contengano quella di legno.

ART. 37

CASSE DI MATERIALI DIVERSI

1. Il Ministero della Sanità, anche su richiesta degli interessati, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, può autorizzare, per i trasporti di salma da Comune a Comune l'uso per la cassa di materiali diversi da quelli previsti dall'art. 30 del D.P.R. n. 285/90, prescrivendo le caratteristiche che essi devono possedere al fine di assicurare la resistenza meccanica e l'impermeabilità del feretro.

ART. 38

TRATTAMENTO ANTIPUTREFATTIVO

1. Per il trasporto di cui agli artt. 37 e 38 D.P.R. 10.09.1990, n. 285, nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante l'introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U. dopo che sia trascorso l'eventuale periodo di osservazione.
2. Negli altri mesi dell'anno tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, con il mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso.
3. Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti ai trattamenti di imbalsamazione.

ART. 39

APPOSIZIONE DEI SIGILLI ED OSSERVANZA NORME PREVISTE PER IL TRASPORTO

1. All'atto della chiusura del feretro, l'identità del defunto, l'apposizione dei sigilli e l'osservanza delle norme previste per il trasporto, sono verificate direttamente dagli addetti al trasporto, che ne attestano l'esecuzione. Il sigillo dovrà essere firmato dal responsabile della conduzione dell'attività funebre, come da articolo 10, comma 7, legge Regionale n. 34, del 15.12.2008.

ART. 40

TRASPORTO CADAVERI DESTINATI ALL'INSEGNAMENTO ED ALLE INDAGINI SCIENTIFICHE

1. Per il trasporto entro il territorio comunale e da Comune a Comune dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche si seguono le norme degli articoli precedenti.

ART. 41

TRASPORTO DI OSSA UMANE E DI RESTI MORTALI

1. Il trasporto di ossa umane o di altri resti mortali assimilabili, fermo restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti, non è soggetto alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme dagli artt. 27 e 31.

**CAPO VI
DISPOSIZIONI VARIE**

ART. 42

RISCONTRO DIAGNOSTICO

1. Al riscontro diagnostico, oltre i casi in cui è disposto dall'autorità giudiziaria, sono sottoposti, secondo le norme della legge 15.2.61, n. 83:
 - a) i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio;
 - b) i cadaveri delle persone decedute negli ospedali, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico scientifici;
 - c) sui cadaveri delle persone decedute a domicilio, su richiesta del coordinatore sanitario quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo o su richiesta del medico curante quando sussista il dubbio sulle cause di morte.
2. I riscontri diagnostici sui cadaveri portatori di radioattività sono eseguiti ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.
3. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui agli artt. 37, 38 e 39 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.

ART. 43

RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO

1. Il rilascio di cadaveri a scopo di studio e la loro conservazione sono disciplinati dalle disposizioni di cui agli artt. 4, 41, 42 e 43 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.

ART. 44

PRELIEVO DI PARTI DI CADAVERI PER TRAPIANTO TERAPEUTICO

1. Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico anche per quanto concerne l'accertamento della morte segue le norme della legge 2.12.75, n. 644 e successive modificazioni.

ART. 45

AUTOPSIE E TRATTAMENTI PER LA CONSERVAZIONE DEL CADAVERE

1. Le autopsie ed i trattamenti per la conservazione dei cadaveri sono disciplinati dagli artt. 45, 46, 47 e 48 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.

CAPO VII DISPOSIZIONI GENERALI SUL CIMITERO COMUNALE

ART. 46

DIREZIONE SERVIZIO CIMITERO COMUNALE

1. Il Sindaco o l'Assessore all'uopo delegato provvede, attraverso gli uffici comunali competenti, alla manutenzione, all'ordine ed alla vigilanza del cimitero, sentito il Responsabile dell'Ufficio Igiene Pubblica della AUSL locale.
2. Responsabile Sanitario dell'Azienda Unità Sanitaria Locale controlla il regolare funzionamento del Cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.
3. Il Cimitero Comunale deve essere rappresentato compresa la circostante zona di rispetto cimiteriale su pianta planimetrica in scala 1:200 da aggiornarsi ogni volta che vengano apportate modifiche. Di detta planimetria sono dotati il Servizio Custodia del Cimitero, l'Ufficio contratti e l'Ufficio Igiene Pubblica della AUSL locale.
4. Il personale assegnato al servizio cimiteriale – custode, infossatori o altro personale incaricato di tale compito – esegue tutte le operazioni di Polizia Mortuaria previste nel DPR 10.09.1990, n. 285 e nel Regolamento comunale vigente, sotto la Direzione del Responsabile sanitario dell'Ufficio Igiene Pubblica della locale AUSL.

CAPO VIII COSTRUZIONE E AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DISPOSIZIONI TECNICHE GENERALI

ART. 47

STUDIO TECNICO PRELIMINARE

1. Il progetto per la costruzione di un nuovo cimitero o di ampliamento di quello esistente, prima di essere approvato dal Consiglio Comunale, è preceduto da uno studio tecnico delle località, dal quale si rilevi in particolare l'ubicazione, l'orografia, l'estensione dell'area e la natura fisico chimica del terreno, la profondità e la direzione della falda idrica.
2. All'approvazione del progetto si provvede conformemente alle vigenti norme in materia previste dalle leggi sanitarie.

ART. 48

RELAZIONE TECNICO-SANITARIA - ELABORATI GRAFICI

1. Al progetto di costruzione o di ampliamento del cimitero comunale è allegata una relazione tecnico sanitaria, la quale, oltre ad illustrare i criteri in base a cui l'Amministrazione Comunale ha programmato la distribuzione dei lotti destinati ai diversi tipi di sepoltura, contiene la descrizione:
 - a) dell'area da utilizzare, della via di accesso e degli spazi di parcheggio, degli spazi e viali destinati al traffico interno;
 - b) delle eventuali costruzioni accessorie previste quali deposito di osservazione, camera mortuaria, sale di autopsia, cappelle, forno crematorio;
 - c) servizi destinati al pubblico e agli operatori cimiteriali;
 - d) alloggio del custode ed impianti tecnici.
2. Gli elaborati tecnici devono, in scala graduata, rappresentare sia le varie zone del complesso, sia gli edifici dei servizi generali che gli impianti tecnici.

ART. 49
CONDIZIONI DEL TERRENO

1. Il terreno dell'area cimiteriale deve essere sciolto sino alla profondità di metri 2,50 o capace di essere reso tale con facili opere di scasso, deve essere asciutto e dotato di un adatto grado di porosità e di capacità per l'acqua, per favorire il processo di mineralizzazione dei cadaveri.
2. Tali condizioni possono essere artificialmente realizzate con diporto di terreni estranei.
3. La falda deve trovarsi a conveniente distanza dal piano di campagna e avere altezza tale da essere in piena o comunque col più alto livello della zona di assorbimento capillare, almeno a distanza di metri 0,50 dal fondo della fossa per inumazione.

ART. 50
ZONA EDIFICABILE DI RISPETTO

1. Il cimitero comunale deve essere isolato dall'abitato mediante una zona di rispetto prevista dall'art. 338 del T.U.L.L.SS. approvato con R.D. 27.7.34, n. 1285 e successive modificazioni. La zona di rispetto è di mt. 200.
2. La zona di rispetto è, nella sua larghezza, costante parallelamente al perimetro esterno del cimitero ed in caso di ampliamento del cimitero esistente non può essere inferiore a mt. 50.
3. Entro la predetta fascia di rispetto è assolutamente vietato costruire nuovi edifici o ampliare quelli preesistenti.

ART. 51
SUPERFICIE DEI LOTTI DI TERRENO DESTINATI AD INUMAZIONE

1. La superficie dei lotti di terreno, destinati ai campi di inumazione, deve essere prevista in modo da superare di almeno la metà l'area netta, da calcolare sulla base dei dati statistici delle inumazioni dell'ultimo decennio, destinata ad accogliere le salme per il normale periodo di rotazione di dieci anni. Se il tempo di rotazione è stato fissato per un periodo diverso dal decennio, l'area è calcolata proporzionalmente.
2. Nella determinazione della superficie dei lotti di terreno destinati ai campi di inumazione, occorre tenere presenti anche le inumazioni effettuate a seguito delle estumulazioni di cui all'art. 81. Si tiene anche conto dell'eventualità di eventi straordinari che possono richiedere un gran numero di inumazioni.
3. Nell'area netta di cui al primo comma non deve essere calcolato lo spazio eventualmente riservato:
 - a) alla costruzione di manufatti destinati alla tumulazione oppure alla conservazione di ossa o di ceneri, di ossari comuni o di sepolture private;
 - b) a strade, viali, piazzali e zone di parcheggio;
 - c) alla costruzione di tutti gli edifici, compresa la cappella, adibiti ai servizi cimiteriali o a disposizione del pubblico e degli addetti al cimitero;
 - d) a qualsiasi altra finalità diversa dalla inumazione.

ART. 52
ACQUA POTABILE - SCOLI SUPERFICIALI - MURO DI CINTA

1. Il cimitero deve essere approvvigionato di acqua potabile e di servizi igienici a disposizione del pubblico e del personale addetto al cimitero.
2. Il terreno del cimitero deve essere sufficientemente provveduto di scoli superficiali per il pronto smaltimento delle acque meteoriche e ove sia necessario, di opportuno drenaggio, purché questo non provochi una eccessiva privazione dell'umidità del terreno destinato a campo di inumazione tale da nuocere al regolare andamento del processo di mineralizzazione dei cadaveri.
3. Il cimitero deve essere recintato lungo il perimetro da un muro o altra idonea recinzione avente un'altezza non inferiore a metri 2,50 dal piano esterno di campagna.

CAPO IX CAMERA MORTUARIA

ART. 53 OBBLIGATORIETA'

1. Il cimitero comunale deve avere una camera mortuaria per l'eventuale sosta prima del seppellimento.
2. Essa deve essere costruita in prossimità dell'alloggio del custode, ove esista, e deve essere provvista di arredi per la deposizione dei feretri.
3. Nel caso in cui il cimitero sia sprovvisto, anche temporaneamente, del deposito di osservazione, funziona come tale la camera mortuaria. In tali casi il corpo deve essere posto nelle condizioni ed alla sorveglianza di cui all'art. 16.

ART. 54 CARATTERISTICHE

1. La camera mortuaria deve essere illuminata e ventilata per mezzo di ampie finestre aperte direttamente verso la superficie scoperta del cimitero e dotata di acqua corrente.
2. Le pareti di essa, fino all'altezza di metri 2,00 devono essere rivestite di lastre di marmo o di altra pietra naturale o artificiale ben levigata, ovvero essere intonacate a cemento ricoperto da vernice a smalto o altro materiale facilmente lavabile; il pavimento costituito anch'esso da materiale liscio, impermeabile, ben unito, lavabile, deve essere inoltre, disposto in modo da assicurare il facile scolo delle acque di lavaggio, di cui deve anche essere assicurato il facile ed innocuo smaltimento.

CAPO X SALA PER AUTOPSIE

ART. 55 CARATTERISTICHE

1. Il cimitero comunale può essere dotato di una sala per autopsia avente le caratteristiche previste dall'art. 66 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.

CAPO XI OSSARIO COMUNE

ART. 56 CARATTERISTICHE

1. Il cimitero comunale deve essere dotato di almeno un ossario comune ove raccogliere e conservare, in perpetuo ed in forma indistinta, le ossa provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni che non siano richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero ovvero le ossa comunque rinvenute di cui non si conosce l'identità.
2. L'ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla libera vista e disponibilità del pubblico.

CAPO XII INUMAZIONE

ART. 57 NATURA DEL SUOLO

1. I campi destinati all'inumazione, all'aperto ed al coperto, devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello della falda idrica.

ART. 58 SUDDIVISIONE E UTILIZZAZIONE DEI CAMPI - CARATTERISTICHE DEI CIPPI

1. I campi di inumazione, contraddistinti sulla planimetria generale con numero arabico progressivo, riportato anche su cippo o targa di materiale inalterabile infisso sul posto, sono divisi in riquadri.
2. L'utilizzazione delle fosse deve farsi iniziando da un'estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila senza soluzione di continuità.
3. Ogni fossa nei campi di inumazione deve essere contraddistinta da un cippo costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo arabico.
4. Su ogni cippo deve essere applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome e del cognome, delle date di nascita e di morte del defunto.
5. I cippi e le targhe sono forniti e posti in opera dai privati.

ART. 59 CARATTERISTICHE E DIMENSIONI DELLE FOSSE

1. Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.
2. Tutte le fosse per inumazione devono avere una profondità non inferiore a due metri e devono distare l'una dall'altra almeno di metri 0,50 da ogni lato.
3. Le fosse destinate ad accogliere cadaveri di persone di oltre dieci anni di età, nella parte più profonda, devono avere una lunghezza di metri 2,20 e una larghezza di metri 0,80.
4. Le fosse destinate ad accogliere cadaveri di bambini di età inferiore a dieci anni, nella parte più profonda devono avere una lunghezza di metri 1,50 e una larghezza di metri 0,50.
5. I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato ad accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separano fossa da fossa e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

ART. 60 SEPOLTURA COMUNE DI MADRE E NEONATO

1. Soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

ART. 61
CASSA DI LEGNO

1. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre.
2. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm. 2.
3. Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.
4. Il fondo deve essere congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con idoneo mastice.
5. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.
6. Le pareti laterali della cassa devono essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.
7. E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.
8. Su ogni cassa deve essere impresso a fuoco l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.
9. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica riportante l'indicazione del nome e del cognome, le date di nascita e di morte del defunto.

ART. 62
CASSE VIETATE

1. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.
2. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni devono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni, anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.

**CAPO XIII
TUMULAZIONE**

ART. 63
TIFI

1. La tumulazione consiste nel depositare il feretro in un loculo o tumulo o nicchie, ognuno separato dagli altri, realizzati in opere murarie di proprietà del Comune.
2. Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo secondo quanto disposto dall'art. 37.
3. Sulla cassa esterna deve essere apposta una targa metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

ART. 64
CARATTERISTICHE DEI LOCULI

1. I loculi di nuova costruzione possono essere a più piani sovrapposti, per un numero massimo non superiore a 5 e, comunque, con un'altezza massima totale non superiore a m. 4,50.
2. Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.
3. La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costruita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche.

4. Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 chilogrammi per metro quadrato.
5. Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà.
6. I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido.
7. La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna.
8. E' consentita, altresì, la chiusura con pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.

CAPO XIV CREMAZIONE

ART. 65 *PROGETTO DI COSTRUZIONE*

1. Il Consiglio Comunale può approvare il progetto per la costruzione di un crematorio all'interno del cimitero comunale, soggetto alla vigilanza del Sindaco.
2. Al progetto è allegata una relazione illustrante le caratteristiche ambientali del sito, le caratteristiche tecnico-sanitarie dell'impianto ed i sistemi di tutela dell'aria dagli inquinamenti sulla base delle norme vigenti in materia.

ART. 66 *TITOLARI DELLA VOLONTA' PER LA CREMAZIONE*

1. La cremazione di ciascun cadavere può essere effettuata sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto ovvero in mancanza di disposizione testamentaria, sulla base della volontà del coniuge e, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.
2. La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un pubblico ufficiale abilitato ai sensi del D.P.R. 445/2000.
3. Coloro i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato con firma autografa o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.

ART. 67 *AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE*

1. Il Sindaco autorizza la cremazione del cadavere, purché la relativa istanza sia corredata dalla documentazione comprovante la volontà del defunto o dei parenti espressa ai sensi dell'art. 70 e da certificato redatto, in carta libera, dal medico curante del defunto o dal medico necroscopo, con firma autenticata dal coordinatore sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.
2. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'autorità giudiziaria.

ART. 68
MODALITA' DELLA CREMAZIONE

1. La cremazione deve essere eseguita da personale appositamente autorizzato dall'autorità comunale, ponendo nel crematorio l'intero feretro.

ART. 69
CONSERVAZIONE E DISPERSIONI DELLE CENERI

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria, all'esterno della quale devono essere riportati, in modo indelebile, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita e la data di morte del defunto.
2. Le urne cinerarie, le cui dimensioni devono essere tali da poterle riporre nelle apposite cellette di cui all'art. 74, possono essere realizzate in metallo o in marmo o in terra cotta o in cristallo opaco o in altro materiale che garantisca la conservazione delle ceneri.
3. Per le modalità tecniche di dispersione delle ceneri si applica l'art. 13 della L.R. 15.12.2008, n. 34.

ART. 70
COLOMBARIO PER URNE E CINERARIO

1. Al fine di accogliere e conservare le ceneri rinvenienti dalla cremazione il cimitero comunale deve essere dotato:
 - a) di un colombario comunale, costituito da cellette, in ognuna delle quali viene depositata una sola urna contenente le ceneri di un cadavere;
 - b) di un cinerario comune, nel quale sono raccolti collettivamente, in perpetuo, le ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per la quale sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.
2. Le dimensioni e le caratteristiche costruttive delle due predette strutture sono determinate con i rispettivi progetti.
3. All'esterno di ciascuna celletta devono essere indicati gli stessi estremi del defunto riportati sull'esterno dell'urna accolta nella stessa.

ART. 71
TRASPORTO DELLE URNE

1. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione è disciplinato dal 5° comma dell'art. 80 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.

ART. 72
CONSEGNA DELLE URNE

1. La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'art. 343 del T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27.7.34, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'Ufficio di Stato Civile.
2. Il secondo esemplare del verbale deve essere conservato dall'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui sono custodite le ceneri.

CAPO XV ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART. 73 *ESUMAZIONI ORDINARIE*

1. Con provvedimento del Sindaco sono regolate le esumazioni ordinarie delle salme inumate nelle fosse, da effettuare dopo 10 anni dalla loro rispettiva sepoltura.
2. Possono essere eseguite in qualsiasi periodo dell'anno, senza la presenza di operatori sanitari ai sensi dell'art. 14 L.R. 15.12.2008, n. 34, da idoneo personale comunale sotto la propria responsabilità
3. Le ossa rinvenute sono raccolte e depositate nell'ossario comunale, salvo che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccogliere in idonee cassette di zinco, per deporle in cellette o loculi posti all'interno del cimitero di proprietà comunale o di privati.
4. Le fosse così rese libere devono essere utilizzate soltanto per nuove inumazioni.

ART. 74 *MINERALIZZAZIONE ABBREVIATA O PROLUNGATA*

1. Qualora si accerti che col turno di rotazione decennale la mineralizzazione dei cadaveri è incompleta, esso deve essere prolungato per il periodo determinato dal Ministero della Sanità. Decorso il termine fissato senza che si sia ottenuta la completa mineralizzazione dei cadaveri il Ministro della Sanità dispone per la correzione della struttura fisica del terreno o per il trasferimento del cimitero.
2. Quando si accerti che nel cimitero, per particolari condizioni di composizione e di struttura del terreno, la mineralizzazione dei cadaveri in periodo più breve, il Ministro della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, può autorizzare l'abbreviazione del turno di rotazione, che, comunque, non può essere inferiore a 5 anni.

ART. 75 *ESUMAZIONI STRAORDINARIE*

1. Le esumazioni straordinarie delle salme inumate nelle fosse possono essere effettuate prima del periodo ordinario decennale di rotazione nei seguenti casi:
 - a) su ordine dell'autorità giudiziaria, per indagini nell'interesse della giustizia;
 - b) su autorizzazione del Sindaco, al fine di trasportarle in altre sepolture o di cremarle.
2. Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria le salme devono essere trasportate in sala autoptica con l'osservanza delle norme di detta autorità eventualmente suggerite.
3. Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale o di un suo delegato e dell'incaricato del servizio in custodia.

ART. 76 *DIVIETI PER ESUMAZIONI STRAORDINARIE*

1. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:
 - a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;
 - b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano già trascorsi due anni dalla morte ed il coordinatore sanitario dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

ART. 77
ESTUMULAZIONI

1. Le estumulazioni di salme depositate in loculi, nicchie o cripte salvo quelle tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo della concessione e sono regolate dal Sindaco.
2. Le operazioni vengono eseguite a cura degli addetti agli impianti cimiteriali, sotto la loro responsabilità, e sono eseguibili in qualsiasi periodo dell'anno e possono essere eseguite anche senza la presenza di operatori sanitari.
3. Qualora le salme estumulate si trovino in condizione di completa mineralizzazione può provvedersi alla immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario.
4. I feretri estumulati e non completamente mineralizzati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica una opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.
5. Per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di oltre venti anni, il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al termine minimo di cinque anni.
6. Il Ministro della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, può autorizzare ulteriori abbreviazioni quando ricorrano le condizioni previste dal comma 3 dell'art. 82 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.

ART. 78
ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE

1. Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede e senza la presenza di operatori sanitari (art. 14 L.R. 34/2008).
2. Possono essere eseguite anch'esse in qualsiasi periodo dell'anno e senza la presenza di operatori sanitari anche relativamente alle persone decedute per malattie infettive e diffusive, fatte salve situazioni peculiari nelle quali il personale addetto alle operazioni, adeguatamente formato, ravvisi la necessità di un parere igienico-sanitario da richiedere all'ASL (art. 14 L.R. 2008/34).
3. Si applicano per le estumulazioni le norme di cui all'art. 79 riguardanti le esumazioni straordinarie.

ART. 79
DIVIETO RIDUZIONE DI CADAVERE

1. E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quello delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.
2. Il responsabile del servizio di custodia del cimitero è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

ART. 80
OGGETTI RECUPERABILI

1. Gli oggetti preziosi o ricordi rinvenuti nel feretro o sul cadavere, all'atto dell'esumazione o dell'estumulazione, devono essere consegnati dal responsabile del servizio in custodia al parente più prossimo del presente defunto, previa redazione di apposito verbale sottoscritto dal predetto responsabile e dal parente ricevente.
2. Quando la consegna di cui al precedente comma non sia possibile, tali oggetti sono trasmessi dal predetto responsabile al Sindaco affinché si provveda alla loro consegna ai parenti.

CAPO XVI RIFIUTI E MATERIALI RESIDUI

ART. 81 *SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI*

1. Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale devono essere smaltiti nel rispetto della normativa prevista dal D.Legislativo 152/06 e s.m.i.

ART. 82 *MATERIALI RESIDUI*

1. I materiali edili o gli oggetti di arte funebre dismessi da sepolture private concesse a tempo determinato possono essere riutilizzati all'interno dello stesso cimitero comunale, previa autorizzazione del Sindaco.
2. I materiali e gli oggetti abbandonati passano della disponibilità del Comune che può utilizzarli all'interno dello stesso cimitero per migliorie ad altri manufatti ovvero, se in cattivo stato di conservazione ne dispone lo smaltimento.
3. Il Comune provvede a conservare nel cimitero o in altro luogo le opere di pregio artistico o storico non richieste dai legittimi eredi del defunto o del concessionario.

CAPO XVII CONCESSIONI PER INUMAZIONI E TUMULAZIONI

ART. 83 *PREVISIONI NEL PIANO REGOLATORE CIMITERIALE*

1. Il piano regolatore cimiteriale previsto dal 2° comma dell'art. 16 e dal D.P.R. n. 285 del 10.9.90., art. 54, deve prevedere distintamente le aree destinate:
 - a) per i campi comunali a sistema di inumazione;
 - b) per le sepolture comunali a sistema di tumulazione (loculi e cellette nel colombario comunale);
 - c) per le sepolture private a sistema di tumulazione individuale o plurima (sepolcro);
 - d) per le sepolture private a sistema di tumulazione per famiglia o collettività (cappella).
2. Le sepolture private non devono avere il diretto accesso con l'esterno del cimitero.
3. Il Consiglio Comunale nell'approvare il predetto piano o il suo aggiornamento provvede anche a determinare, per ciascuna delle categorie di cui alle lettere c) e d), le superfici delle aree rispettivamente concedibili a privati, stabilendo il costo del pagamento delle tariffe.

ART. 84 *DIVIETO DI SPECULAZIONE*

1. Non possono essere rilasciate concessioni a persone o ad associazioni o enti che mirino a farne oggetto di lucro e di speculazione.
2. Il concessionario che faccia oggetto di lucro o di speculazione delle sepolture concesse è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo della tariffa della concessione vigente al momento della consumazione dell'illecito. Tale sanzione è applicata dal Sindaco con apposita ingiunzione immediatamente esecutiva ai sensi del R.D. n. 639/1910.
3. E' vietato al concessionario di un'area cimiteriale destinata a costruzione privata per tumulazione o ad inumazione collettiva vendere o affittare anche parte dei loculi, delle cellette, delle fosse o parte della costruzione, pena la nullità di diritto dell'atto di compravendita o di affitto.

4. Le concessioni per l'uso delle aree per la costruzione di sepolcri privati a sistema di tumulazione individuale o collettiva, dei loculi e delle cellette dei colombari comunali non sono mai trasferibili a terzi, pena la nullità di diritto dell'atto di trasferimento.

ART. 85

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E DELLA CAUZIONE

1. La Giunta Comunale, con atto motivato, determina annualmente – nel mese di dicembre e per l'anno successivo - le tariffe per il rilascio delle concessioni cimiteriali. In caso di mancata adozione della deliberazione rimangono in vigore le tariffe già stabilite, con la sola rivalutazione secondo gli indici ISTAT;
2. La Giunta Comunale può esentare dal pagamento della tariffa per la sepoltura nelle fosse dei campi comunali a sistema di inumazione nell'ipotesi dei non abbienti e di cittadini che versano in condizioni disagiate, previa relazione a cura dell'Assistente Sociale del Comune.

SEZIONE I

**CARATTERISTICHE DEI SEPOLCRI E DELLE CAPPELLE
AUTORIZZAZIONE EDILIZIA**

ART. 86

ALTEZZA E SUPERFICIE

1. Dal piano di calpestio del marciapiede al finito o dalla quota di riferimento assegnata dall'ufficio Tecnico comunale l'altezza complessiva delle costruzioni non può superare quella rispettivamente di seguito indicata:
 - a) sepolcro per tumulazione di una o due salme: mt. 1,50;
 - b) cappella per famiglia: mt. 3,50;
 - c) cappella per collettività: mt. 4,50.
2. La superficie di ogni costruzione deve essere limitata alla superficie assegnata in concessione, di cui può essere utilizzata per verde esterno non oltre il 10%.

ART. 87

RIVESTIMENTI E SERRAMENTI

1. La tinta delle pareti sia interne che esterne, anche rivestite con intonaci o mattoni o marmi, deve essere di colore bianco o comunque chiaro. E' consentito l'uso di conglomerato cementizio a faccia vista o intonaco a cemento o vetrate o marmi o pietre di colore scuro soltanto nella misura massima del 20% della superficie complessiva di ciascuna facciata.
2. I marmi o le pietre che chiudono i loculi, costituiti da unica lastra, devono essere uguali per la stessa sepoltura e di colore bianco o comunque chiaro.
3. I serramenti devono essere di colore nero o scuro (marrone, grigio scuro, bronzo, ecc.).
4. Le vetrate possono essere decorate purché con motivi e tinte consoni al luogo ed all'arte funeraria.

ART. 88

NUMERO E DIMENSIONI DI LOCULI E CELLETTE NELLE CAPPELLE

1. Il numero di loculi per ciascuna cappella di famiglia non può essere inferiore ad otto, mentre per ciascuna cappella di collettività è determinato con l'autorizzazione edilizia per la sua costruzione.
2. Al di sotto del piano dei marciapiedi o della quota di riferimento è consentita la tumulazione soltanto nella cappella ad uso di collettività, per un solo piano la cui altezza netta non può essere superiore a metri 3,00.
3. Ogni cappella, di qualsiasi tipo, deve essere dotata di un numero di cellette per urne cinerarie almeno pari al doppio del numero dei loculi.
4. I loculi e le cellette ossari devono essere di dimensioni interne nette non inferiori alle seguenti:

DIMENSIONI	LOCULI	CELLETTE
larghezza	cm. 75	cm. 50
lunghezza	cm. 220	cm. 30
altezza	cm. 70	cm. 30

ART. 89

PROGETTO

1. Il progetto per la costruzione del sepolcro o della cappella deve essere presentato al Sindaco, completo di ogni documentazione a corredo, con le modalità previste specificatamente dal Regolamento edilizio comunale vigente.

ART. 90

CONCESSIONE EDILIZIA - PARERI

1. E' rilasciata la concessione edilizia per consentire la costruzione di un sepolcro, di una cappella o di ossario conformemente al progetto presentato, sul quale hanno espresso i propri distinti pareri obbligatori il Dirigente dell'ufficio Tecnico comunale e il Dirigente dell'ufficio Igiene e Prevenzione della U.S.L.
2. Il parere igienico sanitario del Dirigente dell'ufficio Igiene e Prevenzione della U.S.L. è vincolante.
3. Il Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale esamina il progetto, oltre che dal punto di vista tecnico costruttivo ed igienico sanitario, pure sotto l'aspetto estetico dell'opera in modo da assicurare che forme, misure ed ogni elemento di composizione siano ispirati a dignità ed alle esigenze artistico spirituali del cimitero; che i materiali impiegati siano della qualità e misure idonee ai requisiti di durata e di buona manutenzione; che l'opera nel suo complesso sia tale da evitare il miscuglio troppo eterogeneo di stili e di materiali.

ART. 91

ESECUZIONE DEI LAVORI E COLLAUDO

1. I lavori sono eseguiti durante gli orari di apertura al pubblico del cimitero comunale, salvo speciale autorizzazione del Sindaco e con assunzione diretta di responsabilità per danni o altro da parte del concessionario, ed in conformità al progetto autorizzato, nonché nel rispetto delle norme del presente regolamento e della legge.
2. Il concessionario ha l'obbligo:
 - a) di comunicare all'ufficio Tecnico, prima di iniziare i lavori, gli estremi ed il codice fiscale dell'impresa e del direttore lavori, i quali devono controfirmare per conferma la comunicazione;
 - b) di comunicare l'inizio e l'ultimazione dei lavori;
 - c) di richiedere il sopralluogo del tecnico comunale e del Dirigente del servizio di Igiene della U.S.L., ai fini dell'emissione dei rispettivi nulla osta alla utilizzazione della sepoltura.
3. Il Sindaco, su segnalazione scritta del tecnico comunale e/o del Dirigente sanitario, può prescrivere modifiche alle opere costruite in violazione al progetto autorizzato, al presente regolamento o alla legge.

4. Nella redazione dei progetti e nella direzione dei lavori si osservano le norme legislative inerenti l'abilitazione e le competenze professionali, nonché quelle relative alle opere in conglomerato cementizio semplice ed armato.

SEZIONE II LAVORI E IMPRESE PRIVATE

ART. 92 ORARIO E PERMESSO

1. I lavori di costruzione, manutenzione e restauro da eseguirsi da parte dei privati, direttamente o a mezzo di imprese, possono essere svolti all'interno del cimitero soltanto durante gli orari di apertura al pubblico dello stesso, salvo speciale autorizzazione del Sindaco e con assunzione diretta di responsabilità per danni o altro da parte del concessionario, ad eccezione dei giorni festivi.
2. Tutti i lavori devono essere sospesi dal 1° all'8 novembre, salvo quelli indilazionabili per dare sepoltura.
3. L'ufficio Tecnico comunale comunica al custode del cimitero quando i lavori possono eseguirsi e gli estremi del concessionario, dell'impresa e del Direttore dei lavori.

ART. 93 CANTIERE

1. Il cantiere deve essere recintato a regola d'arte nell'ambito dell'area interessata ai lavori di costruzione.
2. E' vietato occupare spazi attigui. Eccezionalmente il custode del cimitero può autorizzare il deposito di altri materiali in luoghi all'uopo da lui indicati, previo pagamento della tassa di occupazione temporanea del suolo pubblico, presso gli uffici preposti dal Comune.
3. All'interno del cimitero possono essere depositate soltanto le attrezzature e le impalcature indispensabili per l'esecuzione dei lavori ed i materiali edili già lavorati, necessari per i lavori giornalieri.
4. L'esecuzione dei lavori deve essere svolta assicurando l'esatta e continua pulizia dei luoghi circostanti. I materiali di scavo e di rifiuto sono di volta in volta trasportati fuori dal Cimitero nella discarica pubblica autorizzata.
5. E' fatto obbligo al concessionario e all'impresa di ripulire e ripristinare quotidianamente il terreno o il luogo danneggiato.
6. Il custode del cimitero ha il potere di dare ordini affinché le misure predette siano rispettate.
7. Il Comune, previa diffida, può provvedere in luogo del concessionario e dell'impresa addebitando loro le relative spese.
8. Nel cimitero possono essere introdotti, lungo i percorsi consentiti, veicoli a motore per il tempo strettamente necessario per il carico e lo scarico di attrezzature e materiali, previa autorizzazione del custode.

ART. 94 RESPONSABILITA' PER DANNI

1. Il concessionario e l'impresa sono responsabili dei danni cagionati a terzi, sollevando da ciò il Comune, il quale non risponde degli eventuali danni o furti che durante l'esecuzione dei lavori i concessionari o le imprese dovessero subire da parte di terzi.

CAPO XVIII PERSONALE COMUNALE

ART. 95

DIPENDENTI ADDETTI AI SERVIZI CIMITERIALI

1. Il numero, le qualifiche funzionali, le figure professionali, le mansioni, nonché lo stato giuridico ed economico dei dipendenti comunali addetti ai servizi cimiteriali sono disciplinati, per quanto non previsto nel presente regolamento, dal regolamento organico e dall'annessa pianta organica del personale di questo Comune.

ART. 96

NECROFORO - CUSTODE

1. Il necroforo - custode è un dipendente comunale di ruolo, responsabile della cura del cimitero, nonché dei servizi che in esso si svolgono.
2. Provvede all'apertura, alla chiusura e alla sorveglianza del cimitero comunale e delle sue strutture interne durante l'orario di apertura al pubblico conservando le chiavi dei cancelli e, durante l'orario di apertura al pubblico sorveglia che siano rispettate, da parte dei visitatori, le norme ed i divieti stabiliti dal presente regolamento.
3. Spettano al necroforo - custode, oltre quanto previsto da norme legislative e regolamentari, le seguenti mansioni:
 - a) attendere alla sorveglianza dei cadaveri deposti nella sala di osservazione;
 - b) ritirare, per ogni feretro ricevuto, e conservare presso di sé, il permesso di seppellimento rilasciato, ai sensi del precedente art. 10, dall'Ufficiale di Stato Civile, l'autorizzazione del Sindaco, che gli deve essere consegnato dall'incaricato al trasporto del feretro e il verbale di incassatura di salma o di resti mortali;
 - c) avere in consegna ed aggiornare diligentemente un apposito registro, in duplice esemplare, previamente vidimato su ogni pagina dal Sindaco, da esibire ad ogni richiesta degli organi di controllo, sul quale giornalmente iscrive:
 - le inumazioni che sono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui al precedente art. 10; l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, in numero arabico portato dal cippo ed il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
 - le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
 - le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri sono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori del cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;
 - qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad inumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.

Un esemplare dei predetti registri è consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso l'ufficio del custode.

Entro la prima decade di gennaio di ogni anno, il necroforo - custode trasmette all'ufficio di Stato Civile una copia del registro in cui sono annotate le inumazioni e le tumulazioni riferite all'anno precedente.

Entro il mese di maggio di ogni anno, il necroforo - custode redige un elenco, da trasmettere all'ufficio Tecnico comunale, degli attrezzi di cui ha bisogno e dei lavori occorrenti ai beni comunali ed alle sepolture private.
 - d) presenziare e sorvegliare le operazioni di inumazione e tumulazione, dopo essersi accertato che sia trascorso il prescritto periodo di osservazione del cadavere, che la cassa corrisponda ai requisiti di Legge, a seconda che si tratti di inumazione o tumulazione e che siano osservate eventuali prescrizioni speciali dalle autorità;
 - e) tenere aggiornata, con gli appositi ceppi, la numerazione delle tombe nel campo comune;
 - f) assistere e sorvegliare alle esumazioni ed estumulazioni, sottoscrivendo il relativo verbale;

- g) assistere agli incaricati delle autopsie eseguite nel cimitero;
- h) sorvegliare che i lavori di costruzione, di manutenzione e di pulizia alle sepolture siano autorizzati e eseguiti dai privati conformemente alle norme del presente regolamento;
- i) comunicare immediatamente al Sindaco ed al Dirigente sanitario le irregolarità che venissero rilevate nel cimitero;
- l) coadiuvare l'interratore.
- m) si reca sul luogo indicatogli per l'esecuzione delle operazioni mortuarie urgenti ordinate dalle autorità;
- n) sovrintende alla pulizia dei locali dei cimiteri, sotto i loggiati, nei campi e nei vialetti, mantiene e alla cura delle siepi, erbe, etc.;
- o) provvede alla manutenzione delle cose e degli attrezzi avuti in dotazione per il servizio;
- p) non può, in nessun caso, appropriarsi o ricevere cose di pertinenza dei feretri né accettare compensi di alcun genere per i servizi cimiteriali;
- q) svolge, inoltre, tutte quelle incombenze che gli vengono richieste dall'Amministrazione Comunale per il regolare funzionamento del cimitero.

ART. 97 *INTERRATORE*

1. All'interratore sono assegnate le seguenti mansioni:
 - a) scavare le fosse occorrenti per le inumazioni e deporvi le salme nei campi comuni;
 - b) provvedere alle esumazioni nei campi comuni;
 - c) provvedere alle estumulazioni nel colombario comunale;
 - d) provvedere alla pulizia e disinfezione dei locali cimiteriali;
 - e) raccogliere e depositare nell'ossario comune le ossa dei cadaveri esumati ed a bruciare i rifiuti speciali presso l'inceneritore se previsto;
 - f) provvedere alla pulizia ed alla nettezza degli spazi ed aree pubblici all'interno del cimitero e di quelli esterni di accesso allo stesso;
 - g) alla cura degli alberi e delle piante esistenti nei predetti spazi ed aree.
- L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di appaltare i lavori di scavo, inumazione, esumazione, tumulazione, estumulazione e pulizia del cimitero.

CAPO XIX NORME FINALI

ART. 98 *DIRITTO DI VISIONE E DI COPIA*

1. Ogni cittadino ha diritto di prendere visione del presente regolamento e di chiederne copia, pagando soltanto i costi di riproduzione, integrale o parziale, secondo le norme dettate dall'apposito regolamento che disciplina il diritto di accesso agli atti comunali.

ART. 99 *ABROGAZIONE DI ALTRE NORME*

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate le disposizioni regolamentari vigenti precedentemente.

ART. 100

NORMA TRANSITORIA PER I LOCULI NON UTILIZZABILI

1. I loculi cimiteriali di proprietà comunale o di privati – comprese associazioni - già realizzati oltre i quattro metri di altezza saranno utilizzati esclusivamente ad ossari su concessione rilasciata dal Sindaco.
2. Sarà consentito, su richiesta dei concessionari, eseguire estumulazioni da loculi realizzati oltre i quattro metri di altezza.

ART. 101

NORME GENERALI

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono tutte le norme contenute dal D.P.R. 285 del 10.9.90, nonché quelle del T.U.LL.SS., approvato con R.D. 27.7.34, n. 1265 – D.P.R. 3.11.2000, n. 396 sull'ordinamento dello Stato Civile e quelle della L.R. 15.12.2008, n. 34.

ART. 102

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento è approvato, entra in vigore ed è pubblicizzato ai sensi dello Statuto di questo Comune.

I N D I C E

1. CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

art. 1 <i>oggetto del regolamento</i>	pag. 1
art. 2 <i>servizi di polizia mortuaria</i>	pag. 1

➤ CAPO II - DICHIARAZIONE- AVVISO-DENUNCIA DI MORTE ACCERTAMENTO DEI DECESSI

art. 1 <i>dichiarazione e avviso di morte</i>	pag. 1
art. 2 <i>denuncia della causa di morte</i>	pag. 1
art. 5 <i>comunicazione dei riscontri diagnostici e autopsie</i>	pag. 2
art. 6 <i>compiti dell'ufficiale di stato civile</i>	pag. 2
art. 7 <i>accertamento della morte</i>	pag. 2
art. 8 <i>medico necroscopo</i>	pag. 2
art. 9 <i>rinvenimento di parti di cadavere o di resti mortali</i>	pag. 3
art. 10 <i>autorizzazione alla sepoltura</i>	pag. 3
art. 11 <i>disposizioni per i nati morti</i>	pag. 3
art. 12 <i>trasporto e sepoltura dei feti</i>	pag. 3

➤ CAPO III - PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

art. 13 <i>periodo ordinario</i>	pag. 3
art. 14 <i>periodo ridotto</i>	pag. 4
art. 15 <i>periodo protratto</i>	pag. 4
art. 16 <i>precauzioni durante l'osservazione</i>	pag. 4

➤ CAPO IV - DEPOSITO DI OSSERVAZIONE E OBITORIO

art. 17 <i>istituzione</i>	pag. 4
art. 18 <i>deposito di osservazione</i>	pag. 5
art. 19 <i>obitorio</i>	pag. 5
art. 20 <i>celle frigorifere</i>	pag. 5

➤ CAPO V -

art. 21 <i>disciplina servizi pubblici cimiteriali</i>	pag. 5
art. 22 <i>servizio di trasporto salme e cadaveri</i>	pag. 6
art. 23 <i>servizio con mezzi speciali</i>	pag. 6
art. 24 <i>vigilanza e controllo</i>	pag. 8
art. 25 <i>precauzioni durante il trasporto</i>	pag. 8
art. 26 <i>requisiti dei carri funebri</i>	pag. 8
art. 27 <i>rimesse dei carri funebri</i>	pag. 8
art. 28 <i>orario, modalità e percorso</i>	pag. 9
art. 29 <i>autorizzazione al trasporto</i>	pag. 9
art. 30 <i>trattamento e trasporto di morti per malattie infettive - diffuse</i>	pag. 10
art. 31 <i>trattamento e trasporto di cadaveri portatori di radioattività</i>	pag. 10
art. 32 <i>trasporto di salme da o per uno degli stati aderenti alla convenzione di Berlino</i>	pag. 10
art. 33 <i>trasporto di salme da o per lo Stato della Città del Vaticano</i>	pag. 10
art. 34 <i>introduzione in Italia di salme da Stati non aderenti alla convenzione di Berlino</i>	pag. 11
art. 35 <i>estradizione dall'Italia di salme verso Stati non aderenti alla convenzione di Berlino</i>	pag. 11
art. 36 <i>caratteristiche delle casse metalliche e di legno</i>	pag. 11
art. 37 <i>casse di materiali diversi</i>	pag. 12
art. 38 <i>trattamento antiputrefattivo</i>	pag. 12
art. 39 <i>apposizione dei sigilli ed osservanza norme previste per il trasporto</i>	pag. 12

art. 40 <i>trasporto cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche</i>	<i>pag. 12</i>
art. 41 <i>trasporto di ossa umane e di resti mortali</i>	<i>pag. 13</i>

➤ **CAPO VI - DISPOSIZIONI VARIE**

art. 42 <i>riscontro diagnostico</i>	<i>pag. 13</i>
art. 43 <i>rilascio di cadaveri a scopo di studio</i>	<i>pag. 13</i>
art. 44 <i>prelievo di parti di cadaveri per trapianto terapeutico</i>	<i>pag. 13</i>
art. 45 <i>autopsie e trattamenti per la conservazione del cadavere</i>	<i>pag. 13</i>

➤ **CAPO VII - DISPOSIZIONI GENERALI SUL CIMITERO COMUNALE**

art. 46 <i>direzione servizio cimitero comunale</i>	<i>pag. 14</i>
---	----------------

➤ **CAPO VIII - COSTRUZIONE E AMPLIAMENTO DEL CIMITERO
DISPOSIZIONI TECNICHE GENERALI**

art. 47 <i>studio tecnico preliminare</i>	<i>pag. 14</i>
art. 48 <i>relazione tecnico-sanitaria - elaborati grafici</i>	<i>pag. 14</i>
art. 49 <i>condizioni del terreno</i>	<i>pag. 15</i>
art. 50 <i>zona edificabile di rispetto</i>	<i>pag. 15</i>
art. 51 <i>superficie dei lotti di terreno destinati ad inumazione</i>	<i>pag. 15</i>
art. 52 <i>acqua potabile - scoli superficiali - muro di cinta</i>	<i>pag. 15</i>

➤ **CAPO IX - CAMERA MORTUARIA**

art. 53 <i>obbligatorietà</i>	<i>pag. 16</i>
art. 54 <i>caratteristiche</i>	<i>pag. 16</i>

➤ **CAPO X - SALA PER AUTOPSIE**

art. 55 <i>caratteristiche</i>	<i>pag. 16</i>
--------------------------------	----------------

➤ **CAPO XI - OSSARIO COMUNE**

art. 56 <i>caratteristiche</i>	<i>pag. 16</i>
--------------------------------	----------------

➤ **CAPO XII - INUMAZIONE**

art. 57 <i>natura del suolo</i>	<i>pag. 17</i>
art. 58 <i>suddivisione e utilizzazione dei campi - caratteristiche dei cippi</i>	<i>pag. 17</i>
art. 59 <i>caratteristiche e dimensioni delle fosse</i>	<i>pag. 17</i>
art. 60 <i>sepoltura comune di madre e neonato</i>	<i>pag. 17</i>
art. 61 <i>cassa di legno</i>	<i>pag. 18</i>
art. 62 <i>casce vietate</i>	<i>pag. 18</i>

➤ **CAPO XIII - TUMULAZIONE**

art. 63 <i>tipi</i>	<i>pag. 18</i>
art. 64 <i>caratteristiche dei loculi</i>	<i>pag. 18</i>

➤ **CAPO XIV - CREMAZIONE**

art. 65 <i>progetto di costruzione</i>	<i>pag. 19</i>
art. 66 <i>titolari della volontà per la cremazione</i>	<i>pag. 19</i>
art. 67 <i>autorizzazione alla cremazione</i>	<i>pag. 19</i>
art. 68 <i>modalità della cremazione</i>	<i>pag. 20</i>
art. 69 <i>conservazione e dispersione delle ceneri</i>	<i>pag. 20</i>

art. 70 <i>colombario per urne e cinerario</i>	<i>pag. 20</i>
art. 71 <i>trasporto delle urne</i>	<i>pag. 20</i>
art. 72 <i>consegna delle urne</i>	<i>pag. 20</i>

➤ **CAPO XV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

art. 73 <i>esumazioni ordinarie</i>	<i>pag. 21</i>
art. 74 <i>mineralizzazione abbreviata o prolungata</i>	<i>pag. 21</i>
art. 75 <i>esumazioni straordinarie</i>	<i>pag. 21</i>
art. 76 <i>divieti per esumazioni straordinarie</i>	<i>pag. 21</i>
art. 77 <i>estumulazioni</i>	<i>pag. 22</i>
art. 78 <i>estumulazioni straordinarie</i>	<i>pag. 22</i>
art. 79 <i>divieto riduzione di cadavere</i>	<i>pag. 22</i>
art. 80 <i>oggetti recuperabili</i>	<i>pag. 22</i>

➤ **CAPO XVI - RIFIUTI E MATERIALI RESIDUI**

art. 81 <i>smaltimento rifiuti speciali</i>	<i>pag. 23</i>
art. 82 <i>materiali residui</i>	<i>pag. 23</i>

➤ **CAPO XVII - CONCESSIONI PER INUMAZIONI E TUMULAZIONI**

art. 83 <i>previsioni nel piano regolatore cimiteriale</i>	<i>pag. 23</i>
art. 84 <i>divieto di speculazione</i>	<i>pag. 23</i>
art. 85 <i>determinazione delle tariffe e della cauzione</i>	<i>pag. 24</i>

Sezione I - Caratteristiche dei sepolcri e delle cappelle - autorizzazione edilizia

art. 86 <i>altezza e superficie</i>	<i>pag. 24</i>
art. 87 <i>rivestimenti e serramenti</i>	<i>pag. 24</i>
art. 88 <i>numero e dimensioni di loculi e cellette nelle cappelle</i>	<i>pag. 25</i>
art. 89 <i>progetto</i>	<i>pag. 25</i>
art. 90 <i>concessione edilizia – pareri</i>	<i>pag. 25</i>
art. 91 <i>esecuzione dei lavori e collaudo</i>	<i>pag. 25</i>

Sezione II - lavori e imprese private

art. 92 <i>orario e permesso</i>	<i>pag. 26</i>
art. 93 <i>cantiere</i>	<i>pag. 26</i>
art. 94 <i>responsabilità per danni</i>	<i>pag. 26</i>

➤ **CAPO XVIII
PERSONALE COMUNALE**

art. 95 <i>dipendenti addetti ai servizi cimiteriali</i>	<i>pag. 27</i>
art. 96 <i>necroforo – custode</i>	<i>pag. 27</i>
art. 97 <i>interratore</i>	<i>pag. 28</i>

➤ **CAPO XIX
NORME FINALI**

art. 98 <i>diritto di visione e di copia</i>	<i>pag. 28</i>
art. 99 <i>abrogazione di altre norme</i>	<i>pag. 28</i>
art. 100 <i>norma transitoria per i loculi non utilizzabili</i>	<i>pag. 29</i>
art. 101 <i>norme generali</i>	<i>pag. 29</i>
art. 102 <i>entrata in vigore</i>	<i>pag. 29</i>